

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 144
approvata il 23 maggio 2011

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 215 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, RELATIVA ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO "16.10 EX E12" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Trasformazioni Urbane, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante la Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 16.10 Ex E12" stralcio Cascina Nuova.

La Variante parziale prevede che vengano stralciate dalla Zona Urbana di Trasformazione ambito "16.10 Ex E12" l'area della cascina Nuova e la porzione di Corso Unione Sovietica della Città e riclassificate in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista "Area R9" fermo restando l'appartenenza al gruppo "4) edificio di valore documentario" (art. 26 NUEA). Per tale edificio, limitatamente alla porzione demolita, si riconosce la soppressione della classificazione, ai sensi del comma 23 dell'art. 26 delle N.U.E.A. di P.R.G.

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto. Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con nota, prot. 3586 del 25 marzo 2011, di questo Settore, è stata inviato all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'A.S.L.

TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio il progetto di variante in oggetto per la verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.

L'A.S.L. TORINO 1, Servizio Igiene del Territorio, con nota prot. 42716 del 26 aprile 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 5078 del 02.05.2011), si è riservato di esprimere il proprio parere di competenza, al momento in cui sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 402959/LB6 del 09 maggio 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 5413 del 10/05/2011) evidenziando che con la Variante in oggetto si intende raggiungere un compromesso tra le esigenze di trasformazione della città e la conservazione di alcuni edifici di maggiore rilievo architettonico "Cascina Nuova" presenti nell'area, ritiene che gli interventi previsti non implicino effetti rilevanti sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e ed ha, quindi, espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 38271 del 20 aprile 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 5411 del 10/05/2011), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Dato atto che dal 25 marzo 2011, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione, è scaduto il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i., per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R.);
- visti i pareri dell'Organo Tecnico comunale VIA e degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si ritengono interamente riportati, di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale, ex art. 17, comma 7, della L.U.R., n. 215 al P.R.G., relativa alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito "16.10 Ex E12";

2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo:<http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;

3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto

Torino, 23 maggio 2011

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
Ing. Federico Saporiti